

Cari colleghi,

con viva soddisfazione siamo lieti di presentarvi la “tutela legale card” che nell’ottica di servizi sempre più mirati alla tutela dell’operatore di polizia, costituisce un supporto indispensabile per l’attività di istituto.

Questa iniziativa rappresenta un gesto semplice ma di grande attenzione verso gli oltre 1300 colleghi della provincia reggina che sostengono con passione e calore il nostro impegno sindacale. Essa rientra nell’ambito del programma finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita degli operatori di polizia.

D’altra parte i risultati sin qui conseguiti sono la testimonianza autentica dell’impegno profuso e della modernità del nostro progetto organizzativo che oltre a sostanzarsi in una struttura articolata ed efficiente guarda con interesse alle esigenze della categoria e cerca di soddisfarle attraverso una gamma sempre più ampia e completa di servizi.

La “tutela legale card” attribuisce al titolare il beneficio dell’assistenza legale per i fatti accaduti in servizio o a cagione di esso.

Sarà possibile attivare il servizio tramite una semplice procedura on-line che sarà comunicata nei prossimi giorni.



TUTELA LEGALE

La tutela legale è riconosciuta a tutti gli iscritti al Siulp in regola con il versamento dei contributi sindacali per gli anni 2025 e 2026, in:

Procedimenti penali per contravvenzioni, delitti colposi, preterintenzionali e dolosi;

Difesa avanti alla Corte dei Conti per responsabilità contabili o conseguente alla guida di mezzi in servizio di polizia.

-Controversie relative al rapporto di lavoro subordinato in sede di:

- a) Ricorso amministrativo gerarchico o in opposizione
- b) Ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi al T.A.R. ed al Consiglio di Stato;
- c) Ricorso alla Corte dei Conti;
- d) Ricorso Straordinario al Capo dello Stato;
- e) Ricorso Giurisdizionale ordinario innanzi al Giudice Ordinario Civile;
- f) Controversie relative all'instaurarsi di procedimenti disciplinari di cui al D.P.R. 25.10.1981 n. 737 (Regolamento di Disciplina), con la sola esclusione di quanto previsto dall'art. 2(richiamo orale) dello stesso D.P.R.

La tutela legale è riconosciuta altresì coloro i quali risulteranno iscritti alla data del verificarsi dell'evento e per il triennio successivo all'anno in cui si è verificato l'evento (farà fede il tabulato fornito dall'Amministrazione).